CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLA VIGENTE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «LA MERIDIONALE» PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE SOVVENZIONATE COSTITUENTI IL GRUPPO E (ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA)

Art. 2 (Approvazione)

Alla maggiore spesa derivante dalla convenzione modificativa di cui all'articolo precedente sara' provveduto a carico della somma di L. 5.155.000 autorizzata dal R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, e gia' compresa negli stanziamenti previsti nella tabella allegata al suddetto Regio decreto-legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Ciano - Mosconi - Di Crollalanza - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1931, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Convenzione modificativa di quella vigente con la Societa' anonima di navigazione «La Meridionale» per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria)
Estremi	Legge 22 dicembre 1930, n. 1868
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/convenzione-modificativa-di-quella-vigente-con-la-societa-anonima-di/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it